

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024



Liquidazione Controllata
N 14/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 22 2024 Rg. avviato su domanda di

e

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento (cd familiare ex art. 66 cod. crisi) di liquidazione controllata;

Ciò posto, premesso che:

(-) i ricorrenti risiedono a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali e non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024

Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024

(-) l'art. 65 co. 1 cod. crisi dispone che *"i debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) possono proporre le soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo e del titolo V capo IX"*;

(-) il procedimento di liquidazione controllata rientra tra quelli appena menzionati (essendo disciplinato dal titolo V capo IX del cod. crisi);

(-) l'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi ricollega la condizione oggettiva del sovraindebitamento, necessaria per l'accesso alle procedure sopra elencate, a soggetti che non siano *"assoggettabili alla liquidazione giudiziale"*;

rilevato, quanto alla posizione di che:

(-) la ricorrente, come si legge nel ricorso, riferisce di aver un carico debitorio di circa euro 621.071,86 (vd. pag. 4 ricorso);

(-) ella, tuttavia, era anche titolare dell'impresa individuale impresa cancellata dal registro delle imprese in data 24.10.2023;

(-) costituiscono pacifici orientamenti giurisprudenziali quelli secondo cui:

- *"Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività"* (cass. n. 8092/16);
- *"Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento"* (cass. n. 1466/19);

(-) il termine di un anno dalla cancellazione per la (possibile) dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato mantenuto inalterato dall'art. 33 cod. crisi;

(-) l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale – attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza – è il risultato cumulativo di tutti i debiti, civili e commerciali, dallo stesso contratti. Ne deriva che, per quanto qui interessa, è irrilevante che la singola impresa individuale della ricorrente superi o meno la soglia in



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024

relazione ai debiti imprenditoriali, dal momento che – dovendosi considerare tutti i debiti comunque contratti dalla ricorrente – viene superato il limite di euro 500 mila solo al di sotto del quale, e ferma la presenza congiunta degli altri parametri, non può intervenire la liquidazione giudiziale;

(-) nel caso di specie, quindi, la ricorrente è – da un lato – un'imprenditrice cancellata da meno di un anno e – dall'altro – presenta un indebitamento rilevante ai fini dell'esposizione alla liquidazione "maggiore" perché superiore ai limiti di legge per le imprese minori;

(-) la conseguenza, in ultima analisi, è che ella sia – quantomeno sino al 24.10.2024 – esposta al rischio di una liquidazione giudiziale e quindi non possa accedere a procedimenti in materia di sovraindebitamento;

rilevato, quanto alla posizione di che:

(-) egli (oggi lavoratore dipendente) si legge nel ricorso che nel 2012, aveva deciso di avviare un'attività imprenditoriale in prima persona costituendo la soc. sas di

(-) la società in parola, che veniva sostenuto nel ricorso fosse stata cancellata, risulta – al contrario (vd. visure depositate in seguito alla richiesta di integrazione) – ancora iscritta al registro delle imprese ed il ricorrente ne appare tuttora socio accomandatario e amministratore;

(-) il ricorso riporta, con riguardo alla posizione del un'esposizione debitoria complessiva di euro 752.558,69;

(-) di tale complessivo indebitamento, l'importo derivante dalla partecipazione sociale (principalmente verso l'erario) si attesta a circa euro 370 mila euro;

(-) da quanto appena esposto, si deduce pertanto che – in senso contrario infatti non depongono le integrazioni documentali versate in atti a titolo integrativo – la società di persone non pare possieda i requisiti dimensionali propri delle imprese maggiori;

(-) la conseguenza di quanto sopra è perciò l'impossibilità per la società – e quindi per il socio accomandatario – di essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altro;

(-) il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 750 mila euro) ed il patrimonio liquidabile di molto inferiore, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024

- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
- (-) è possibile escludere dalla liquidazione l'auto in quanto necessaria agli spostamenti lavorativi e familiari e in quanto di esiguo valore (immatricolazione nel 2008);
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) rigetta il ricorso di

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di

- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore il dott. Giacomelli, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 17.04.2024



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*
Pesaro, li 3.0 APR 2024 *di registrazione*

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot. ssa M. Elisa TORCELLINI)

